Documento 16/01/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 16/01/2012

Riferimento PROT. CNI N. 168

Note

Allegati

Titolo COMPATIBILITÀ TRA INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO E INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA E DI CERTIFICATORE ENERGETICO

Testo In relazione alla richiesta di parere in oggetto, circa la compatibilità tra l'incarico di collaudatore statico e quello di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di autore della relazione tecnica ex lege n.10/1991 e di certificatore energetico, si rimanda alla lettura dei pareri CNI 8/09/2000, 26/02/2001, 26/10/2001, 14/01/2003 e 20/06/2011, allegati.

Come si vede – salvo diverso avviso delle Autorità ministeriali competenti in materia – il Consiglio Nazionale è dell'avviso che la normativa escluda rigidamente la possibilità per il collaudatore statico di assumere altri incarichi sulla stessa opera.

Si segnala, però, riguardo il coordinatore per la sicurezza, a fini informativi, che la deliberazione n.2 del 14/01/2004 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, dopo aver affermato che la figura del collaudatore tecnico-amministrativo è incompatibile con quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ha sostenuto che l'incarico di collaudatore statico ai sensi della legge n. 1086/1971 non è incompatibile con quello di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del d.lgs. n. 494/1996 e s.m., "atteso che il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione non interviene nella progettazione propriamente detta, ma ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 494/1996 e s.m., redige il piano di sicurezza e di coordinamento, contenente l'analisi e la valutazione dei rischi e le misure atte a garantire il rispetto delle norme e la prevenzione degli infortuni, oltre a predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L'incompatibilità rileva, però, nel caso in cui il coordinatore per la sicurezza sia il committente o il responsabile dei lavori (consentito ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 494/1996 e s.m.), posto che in ogni tipo di collaudo, sia statico che tecnico-amministrativo, è postulata la differenziazione tra collaudatore ed esecutore/committente/ responsabile dei lavori" (in allegato).

Per l'Autorità sui Lavori Pubblici (oggi : sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) non c'è incompatibilità nemmeno tra il collaudatore statico e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

“quando quest’ultimo non assolva anche l’incarico di direttore dei lavori (art. 127 D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.) ovvero non sia in rapporto di dipendenza o di collaborazione con il medesimo. Ove le funzioni del collaudatore statico e del collaudatore tecnico-amministrativo si assommino nella medesima persona le incompatibilità relative al collaudatore tecnico-amministrativo si estendono anche al collaudatore statico”.

Ricordiamo comunque che la citata deliberazione è antecedente alle disposizioni relative al collaudo finale contenute nell’art.141 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12/04/2006 n.163) e nel nuovo regolamento di attuazione (DPR 5/10/2010 n.207).

Mentre il comma 5 dell’art.141 del d.lgs. n.163 conferma che il collaudatore non deve aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo, né può far parte di organismi che abbaino funzioni di vigilanza o di controllo, il comma 7 dell’art. 216 DPR n.207/2010 (allegato) afferma che non possono essere affidati incarichi di collaudo a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare (lett.c), oppure a soggetti facenti parte di organismi con funzioni di vigilanza o controllo nei riguardi dell’intervento da collaudare (lett.d), oppure a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del Codice (lett.e).

Il comma 6 dell’art.93 Codice dei contratti pubblici rinvia alla verifica tecnica disciplinata dal Regolamento attuativo. E l’art.49, comma 5, del DPR n.207/2010 dispone che “L'affidamento dell'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo” (in allegato).

In relazione ai requisiti di terzietà posti per il collaudatore, al fine di un corretto svolgimento delle operazioni connesse a tale funzione, si ritiene quindi, a livello di principio, che anche in tal caso sussista la anzidetta incompatibilità.

In questi termini è il parere, non vincolante, del Consiglio Nazionale.

Rammentando, per il futuro, che tutti i precedenti pareri del Consiglio Nazionale sulle tematiche di interesse sono autonomamente rinvenibili sulla Banca Dati Internet del CNI, si inviano distinti saluti.

ALLEGATI:

1)Parere CNI 8/09/2000;

2)Parere CNI 26/02/2001;

3)Parere CNI 26/10/2001;

4)Parere CNI 14/01/2003;

5)Parere CNI 20/06/2011;

6)Massima Deliberazione n.2/2004 dell'AVCP;

7)Art.141 d.lgs. n.163/2006;

8)Art.216 DPR n.207/2010;

9)Art.49 DPR n.207/2010.